



COMUNE DI RODANO

Città Metropolitana di Milano

Codice ente 11073

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.16 del 23/03/2016

Copia

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno duemilasedici addì ventitre del mese di Marzo, alle ore 20:30 in Rodano nella sala delle adunanze del Comune, convocato nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
BRUSCHI DANILO MAURO	Sindaco	X	
BERNARDINI LUIGI	Vice Sindaco	X	
SANNA CRISTIAN FRANCO	Consigliere	X	
NOTARANGELO ANDREA	Consigliere	X	
MAIETTI ROBERTA MARGHERITA ROSA	Consigliere		X
ROSSI CRISTINA	Consigliere	X	
CAMPANALE LEONARDO	Consigliere	X	
ARRIGONI VITTORIO	Consigliere	X	
GAETA DONATO	Consigliere	X	
MARAZZI ERNESTO	Consigliere		X
FLORIO ANTONIO	Consigliere	X	
SARTORI IN PONISSI MANUELA	Consigliere	X	
RESTEGHINI FILIPPO	Consigliere		X
		10	3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor BRUSCHI DANILO MAURO nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale D.SSA CARMELA IMPARATO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è Pubblica.

DELIBERAZIONE DI C.C. N.16 DEL 23/03/2016

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno. Successivamente si passa alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- L'art. 1 della n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1° 1.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in L. 214/2011 e s.m.i.;
- Il comma 730 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della I.U.C.;
- Il D. Lgs. n. 594/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il D.L. 6.12.2011 n. 201 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- Il comma 702 dell'art. 1 della L.147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

ATTESO CHE la Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica immobiliare (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni a riguardo, sono:

- riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le abitazioni, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione:

- che sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto registrato;
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia nonché risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune in cui è situato l'immobile in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nel Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
- il comodante deve effettuare la dichiarazione IMU;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Rodano)
dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione della determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

CONSIDERATO che per l'anno 2015 il Comune di Rodano aveva stabilito le seguenti aliquote e detrazioni:

- Aliquota dello 0,4% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- Aliquota dello 0,85% per altri immobili (tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni);
- Detrazione di € 200,00 per ogni immobile destinato ad abitazione principale del contribuente, comprensiva di una pertinenza di tipologia C2, C6 e C7, dove per abitazione principale si intende dimora abituale coincidente con residenza anagrafica;

TENUTO CONTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 24.4.2014 è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente IMU;

RILEVATO che l'art. 13, c. 6, 7, 8 e 10 del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote, di base e ridotte, nonché l'importo della detrazione, stabilite dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale deliberate nell'anno 2015;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della L. 388/2000 come modificato dall'art. 27, c.8 della L. n. 448 del 28.12.2001 il quale prevede "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art. 1 c. 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il decreto Ministero Interno del 28.10.2015 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

RECEPITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, 1° comma del D.L.vo

267/2000;

Con n. 08 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 02 voti astenuti (Consiglieri Sartori, Florio) espressi e computati in forma palese da n.10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. DI ACQUISIRE le premesse come parte integrante del deliberato;
2. DI CONFERMARE, per l'esercizio 2016, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in vigore per l'anno 2015;
3. DI RIASSUMERE le aliquote così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016 come segue:
 - aliquota base 0,85% (per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni);
 - aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7): 0,40%;
4. DI DARE ATTO che spetta la detrazione di € 200,00 per ogni immobile destinato ad abitazione principale del contribuente, comprensiva di una pertinenza di tipologia C2, C6 e C7, dove per abitazione principale si intende dimora abituale coincidente con residenza anagrafica;
5. DI DARE ATTO che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
 - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola;
 - i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
 - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6. DI DARE ATTO che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e secondo i termini e le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
7. DI DARE ATTO che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa in vigore;
8. DI DARE ATTO che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni nella Legge 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998;
10. DI DARE ATO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma della TASI e dell'IMU per ciascun tipo di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134 – comma IV del D. Lgs. 267/2000;

Con n. 08 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 02 voti astenuti (Consiglieri Sartori, Florio) espressi e computati in forma palese da n.10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

COMUNE DI RODANO

ALLEGATO SUB. A ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16 DEL 23/03/2016

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, T.U.E.L. D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA.

Si esprime parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica dell'atto in oggetto.

RODANO 11/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Renata Capitanio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Si esprime parere FAVOREVOLE circa la regolarità contabile dell'atto in oggetto.

RODANO 11/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to Renata Capitanio

sigla C.C.	numero 16	I.U.C. ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
---------------	--------------	---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to BRUSCHI DANILO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA CARMELA IMPARATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- ◆ Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 24/05/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell' art. 124 del T.U.E.L., D. Lgs. n.267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA CARMELA IMPARATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ◇ Si certifica che la suesesa deliberazione **È ESECUTIVA**, ai sensi dell' art. 134, comma 3, del T.U.E.L., D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, dal 23/03/2016

24/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA CARMELA IMPARATO

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo

Addi, 25/05/2016



INCARICATO DAL SINDACO
D.ssa Claudia Tamborini

[Handwritten signature]